



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:47194646 del 11/05/2015

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 70 /2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 21 aprile 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Bellinzago Novarese (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore dott. Adriano Gribaudo;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Bellinzago Novarese (NO) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 2 dicembre 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti: in ordine alla differenza di parte corrente coperta parzialmente mediante entrate a carattere straordinario (contributi per permessi di costruire), alla presenza di una serie di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi, ad un disallineamento tra residui attivi di parte capitale ed omologhi residui passivi, puntuali chiarimenti in merito alle ragioni che hanno determinato l'ente a conseguire un risultato non rispettoso del patto di stabilità interno per il 2014, nonché indicazioni sulla mancata adozione del piano triennale di azioni in materia di pari opportunità di cui all'art. 48 d.lgs n. 198/2006.

Il Comune di Bellinzago ha riscontato la predetta richiesta istruttoria con nota del 9.12.2014 (con trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza) con la quale ha fornito risposta ai vari punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

Con la menzionata risposta istruttoria il Comune ha fornito altresì adeguate giustificazioni, per cui si sono ritenuti superati i dubbi o le relative criticità, in ordine: alla riscossione delle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada, ad insussistenze di residui attivi e passivi, alle modalità effettive di riaccertamento dei residui attivi, alle spese inerenti la manutenzione il noleggio e l'esercizio delle autovetture ed al mancato invio dell'elenco delle spese di rappresentanza di cui all'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 (inviato contestualmente alla risposta).



In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali



interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da



difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

I. L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Bellinzago Novarese, in relazione all'esercizio 2013, ha evidenziato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente. Risulta infatti una differenza negativa di parte corrente di €- 138.845,50 (importo che rappresenta il 2,5% delle spese correnti). Peraltro, la copertura della predetta differenza di parte corrente è avvenuta solo parzialmente. Infatti, malgrado l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione (€112.800,00), risulta un saldo di parte corrente al netto delle variazioni negativo (disavanzo di parte corrente) per € -26.845,50 come indicato nella tabella 1.2, del questionario.

Poiché il risultato di amministrazione dell'Ente evidenzia, per l'anno 2012, un avanzo disponibile di oltre 1 milione di euro la mancata applicazione dell'avanzo a copertura del disequilibrio corrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 193 del TUEL appare incomprensibile e denota un insufficiente monitoraggio sulla permanenza degli equilibri di bilancio.

Peraltro va ricordato sotto un profilo generale che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari, tali da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione. E' dunque ovvio che le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°).

Si rammenta, infatti, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 162 t.u.e.l. "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei

prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge". Tale previsione non fa altro che esprimere, a livello di gestione del bilancio, l'applicazione concreta del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, da cui deriva la doverosa osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.

L'importanza della prescrizione introdotta dal citato comma 6 si ricava altresì dai principi contabili approvati nel marzo 2004 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali: il punto n. 8 del Principio contabile n. 2 (Gestione nel sistema di bilancio) prevede espressamente che "l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi della gestione, inteso quindi quale equilibrio durevole a valere nel tempo secondo i principi aziendali. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente locale. È riferita nell'ente locale anche alla capacità verificata e mantenuta di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse, osservando il principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella conduzione dell'attività gestionale".

Ancora, il punto 10 del Principio contabile n. 3, raccordandosi con il principio sopra riportato, prevede che "Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione".

Infine, va ricordato che lo stesso comma 6 dell'articolo 162 t.u.e.l., dopo aver prescritto l'equilibrio di parte corrente, fa salve alcune eccezioni espressamente introdotte dal legislatore: ci si riferisce, in particolare, all'utilizzabilità dei proventi da permessi di costruire (e sanzioni amministrative in materia) o del plusvalore da alienazione di beni patrimoniali per finanziare spese correnti.

La stessa riserva normativa per l'individuazione di ipotesi derogatorie al pareggio (o avanzo) di parte corrente sottolinea l'importanza per gli enti locali del perseguimento di questo elementare canone di sana gestione: l'equilibrio di bilancio va perseguito a prescindere da contributi "straordinari".

Da ultimo, va ricordato che il pareggio di parte corrente dal 2016 sarà un preciso obbligo normativo.

Infatti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:



"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti".

Ciò posto, si deve necessariamente evidenziare che il disavanzo corrente del Comune di Bellinzago Novarese costituisce un indice dell'incapacità dell'ente locale di assicurare il suo funzionamento e l'erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie.

Osserva la Sezione che l'equilibrio economico-finanziario di parte corrente è un obiettivo di gestione fondamentale ai fini della funzionalità dell'Ente e che il finanziamento di spese consolidate (o ripetitive) attraverso entrate di natura straordinaria avrebbe dovuto indurre ad una particolare attenzione nella gestione corrente per evitare, come si è verificato, la possibilità di uno squilibrio.

In ragione di quanto detto dunque l'ente deve attivarsi al fine di garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie e perseguire stabilmente l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo.

II. Dall'esame della relazione dell'organo di revisione è inoltre risultato un notevole disallineamento tra i residui passivi di parte capitale (€ 786.145,19 i residui del Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 60.469,82 del Titolo IV).

Al riguardo va da subito osservato che sebbene la relativa differenza trovi capienza nell'ammontare del fondo cassa, tuttavia il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma e/o del maggior costo dell'intervento.

Dal questionario è inoltre emersa la presenza di vari residui passivi di parte capitale non movimentati da oltre tre esercizi, a conferma del ritardo nell'utilizzo delle suddette risorse, in ragione, secondo quanto inserito in nota nel questionario, delle *"limitazioni di spesa dovute al patto di stabilità"*.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore l'ente ha risposto che *"una quota consistente dei residui passivi del titolo II è mantenuta a residui senza procedere all'affidamento dei lavori in quanto, a fronte di entrate a specifica destinazione (in prevalenza oneri di urbanizzazione) che finanziano tali lavori, non è possibile procedere all'esecuzione dell'opera a causa dei pesanti vincoli imposti dalle*

disposizioni sul patto di stabilità". L'ente ha quindi concluso nel senso che a causa dei suddetti vincoli "è costretto a rimandare di anno in anno l'esecuzione di tali opere già programmate".

Al riguardo occorre evidenziare che questa Sezione con la deliberazione n. 184/2013 aveva già evidenziato al Comune di Bellinzago Novarese la presenza di elementi critici nella gestione della spesa capitale ricordando che per assicurare la tempestività dei pagamenti il legislatore aveva previsto *"l'adozione di iniziative di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, dall'altro la predisposizione di misure organizzative da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione, nonché l'obbligo per il funzionario, che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica (la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa)"* puntualizzando inoltre che *"le previsioni richiamate, attraverso gli interventi previsti, impongano a ciascun Ente l'adozione di misure dirette ad assicurare un necessario equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti e di rispettare il Patto di stabilità. Al riguardo preme in particolare sottolineare l'importanza di porre in essere una generale revisione della spesa, soprattutto in conto capitale".*

Innanzitutto a tali risultanze occorre rilevare che a fronte di varie opere ed investimenti pubblici da realizzare il ritardo nella loro esecuzione risulta ascrivibile ad una non corretta programmazione e gestione operativa dell'amministrazione; infatti è noto ormai da vari anni che una corretta attività programmatoria (in particolare nell'ambito delle opere pubbliche) deve essere impostata tenendo conto dei complessivi vincoli di finanza pubblica, ivi comprese le regole poste dal patto di stabilità interno in ordine alla spesa in conto capitale. Il posticipo di lavori già deliberati, appositamente finalizzato ad ottenere un saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti) conforme a quello fissato dalle regole del Patto di stabilità, è infatti sintomatico di una programmazione e gestione non efficiente. Va al riguardo osservato che un ente locale, tenuto ad agire in base a criteri virtuosi quali quelli richiesti dalla disciplina di finanza pubblica, deve raggiungere un risultato conforme alla disciplina del Patto di stabilità interno non già attraverso posticipi nella realizzazione di opere pubbliche, bensì piuttosto attraverso una rimodulazione della spesa corrente ed in particolare una riduzione della stessa a beneficio di quella in parte capitale.



E' dunque evidente che il posticipo della realizzazione di opere pubbliche, onde determinare un rinvio dei pagamenti delle spese in conto capitale, è condotta che contrasta radicalmente con la *ratio* del Patto di stabilità, che intende determinare una gestione oculata e virtuosa e non certo pregiudicare la tempestiva realizzazione degli investimenti pubblici. Conseguentemente il deliberato differimento dell'avvio dei lavori pubblici con slittamento dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale, può costituire una modalità elusiva del rispetto del patto di stabilità, la cui osservanza non può certo essere meramente formale. E' infatti stato ripetutamente affermato che *"il rispetto del patto di stabilità deve essere sostanziale e non meramente formale"* e che *"a tal fine è prevista la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti adottati dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità e l'irrogazione di una sanzione, da parte della competente sezione giurisdizionale di questa Corte, agli amministratori ed al responsabile del servizio finanziario che hanno artificiosamente rispettato il patto di stabilità mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive (commi 30 e 31 del citato art. 31 l. 183/2011)"*. (sez. contr. Piemonte, 29.11.2012, n. 424; cfr. n. 426/2012; n. 427/2012). E' inoltre stato precisato che: *"L'effettivo rispetto del patto, invece, presuppone che le previsioni di investimento siano coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, e richiede un'attenta programmazione della spesa, come previsto dall'art. 9, c. 1 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102."* (Sez. contr. Piemonte, 17.5.2013, n. 201).

Conseguentemente il Comune di Bellinzago Novarese (in disparte la circostanza – affrontata al punto successivo - per cui nel 2013 non ha comunque conseguito l'obiettivo programmatico fissato dal patto) per il futuro deve mutare radicalmente la propria condotta in materia di gestione della spesa in conto capitale, escludendo il differimento dell'esecuzione delle opere pubbliche al fine del rispetto formale del patto di stabilità.

III. Dalla relazione ci cui all'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inoltre emerso che il Comune non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 avendo conseguito un saldo finanziario di € 419.000,00 a fronte di un obiettivo programmatico di € 466.000,00. Dalla nota del revisore del 17.10.2014 è inoltre emerso che: *"il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2013 è dovuto all'inserimento nel bilancio di previsione 2013 del gettito convenzionale IMU messo in linea dal Ministero dell'economia e delle Finanze rivelatosi di fatto superiore all'importo effettivamente incassato"*. A seguito della richiesta istruttoria di fornire puntuali chiarimenti circa il risultato conseguito non il linea con la previsione normativa e ragguagli circa la situazione al 2014, il Comune ha risposto fornendo i

dati dettagliati del bilancio di previsione del 2013 fornendo i prospetti delle tabelle delle entrate e delle spese rilevanti e le risultanze a consuntivo, precisando quanto accaduto in ordine allo scostamento rilevato tra accertamento convenzionale (con importi calcolati dal Ministero delle Finanze) e gettito effettivo relativamente all'IMU (per il 2013 è risultato un gettito convenzionale ad aliquota standard di € 1.412.740,00, un gettito con aliquota deliberata dal Comune di € 1.448.00,00 con gettito effettivo di € 1.315.169,00). L'ente ha inoltre riferito che dai dati a disposizione per l'anno 2014 i saldi sarebbero sostanzialmente in linea con le previsioni sicchè ritiene che l'obiettivo possa risultare rispettato per tale esercizio.

In relazione a tale aspetto la Sezione deve rammentare che il mancato conseguimento degli obiettivi del patto configura un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria, e come tale richiede che l'Ente adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria.

In altri termini, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, da parte di ciascun ente, concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea. Ne consegue che i limiti - posti negli esercizi successivi agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno - hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

In relazione specifica al mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2013 da parte del Comune di Bellinzago Novarese la Sezione, effettuando il formale accertamento della suddetta violazione, così come risultante dal questionario inviato tramite Siquel (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, 19.3.2015, n. 102), sottolinea la necessità per l'ente di procedere ad un'attenta programmazione e gestione operativa dell'entrata e della spesa in tutte le sue componenti, quale elemento essenziale per poter addivenire al rispetto dell'obiettivo programmatico previsto dal patto di stabilità interno. D'altro canto è evidente che il mancato rispetto del suddetto obiettivo comporta una pluralità di conseguenze negative a carico dell'ente responsabile, essendo assoggettato alle sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che lo stesso è tenuto ad autoapplicare, sotto la propria responsabilità, nell'esercizio finanziario successivo.

Sotto il profilo della necessaria azione volta a ricondurre la gestione dell'ente ai principi di correttezza finanziaria si rammenta che la novellata disciplina dei controlli interni impone agli enti locali di instaurare il cosiddetto controllo sugli equilibri finanziari che, sensi dell'art. 147 del TUEL, si articola come costante controllo degli

equilibri della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Ovviamente il sistema ai fini del suo funzionamento richiede – come prescrive la norma – l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente, unitamente ad uno stretto coordinamento del medesimo (preposto al rilascio dei pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ex artt. 49 e 153 del TUEL) con i dirigenti ed i responsabili dei servizi che adottano i provvedimenti di impegno di spesa nei confronti dei quali opera l'accertamento preventivo prescritto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, in punto di conformità dei discendenti pagamenti agli obiettivi finanziari posti, fra gli altri, dal patto di stabilità interno. D'altro conta nell'ambito del suddetto controllo anche l'organo di revisione, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, è chiamato a vigilare affinché il suddetto meccanismo sia concretamente attuato al fine del raggiungimento degli equilibri finanziari.

IV. Infine il Comune di Bellinzago, dall'esame del questionario al rendiconto 2013, non risulta aver adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 comma 1 d.lgs n. 198/2006.

L'ente ha riferito genericamente che il proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi promuoverebbe le pari opportunità e che in ogni caso sarebbe in corso di elaborazione il piano triennale per una successiva approvazione da parte dell'organo competente.

La mancata adozione del piano per l'annualità 2013, nonché a quanto consta dalla risposta fornita dal Comune anche per il 2014, tuttavia costituisce una violazione che deve essere necessariamente posta in rilievo, atteso che -tra l'altro- il legislatore a fronte della mancata adozione del piano ha previsto quale conseguenza di legge, mediante il richiamo alla previsione di cui all'art. 6 co. 6 d.lgs n. 165/2001, il divieto per l'amministrazione inadempiente di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (divieto che deve ritenersi vigente sino alla data di esecutività del predetto piano).

In ragione della rilevanza del suddetto strumento nell'ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro (del resto è evidente la differenza tra l'eventuale disciplina in sede regolamentare di previsioni normative volte al suddetto obiettivo e comunque l'assenza di uno strumento concreto attuativo delle misure necessarie quale è il piano triennale), il Collegio evidenzia la necessità per l'ente di procedere ad un'immediata approvazione del piano unitamente alla realizzazione delle azioni oggetto di programma.



*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che nel corso del 2013 il Comune di Bellinzago Novarese ha evidenziato un disavanzo di parte corrente ed invita l'Ente a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
- 2) Invita l'ente ad assicurare il regolare avvio e la tempestiva esecuzione delle opere programmate e ad adottare gli atti necessari a garantire che il rispetto della disciplina del Patto di Stabilità Interno sia coerente altresì con la programmazione delle spese in conto capitale.
- 3) Accerta che nel corso del 2013 il Comune di Bellinzago Novarese non ha rispettato il patto di stabilità interno ed invita l'Ente a procedere per il futuro ad un'attenta programmazione e gestione operativa dell'entrata e della spesa in tutte le sue componenti onde rispettare l'obiettivo programmatico assegnato.
- 4) Invita l'Ente al puntuale rispetto degli adempimenti in tema di pari opportunità. Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 21 aprile 2015.

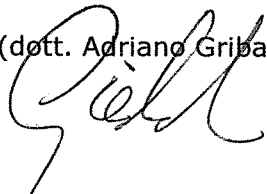
Dispone la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.



Dispone la trasmissione, a mezzo sistema Siquel, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

Il Magistrato relatore

(dott. Adriano Gribaudo)



Il Presidente

(dott. Mario Pischedda)



Depositata in Segreteria

il

11 MAG. 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

